

COMUNE DI ALTILIA
PROVINCIA DI COSENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 33
DEL 25/03/2024

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2024/2026 E
PIANO OCCUPAZIONALE 2024.**

L'Anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 15,30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTI	Presenti	Assenti
DE ROSE PASQUALINO	X	X
RUSSO VALERIA		
BEVACQUA CRISTIAN	X	
MICELI MICHELE	X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Dott. Miceli Michele si è riunito in videochiamata, assume la presidenza il Sig. DE ROSE Pasqualino nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

L'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

L'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

L'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

L'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;

A norma dell'art. 1, comma 102, Legge 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

L'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

L'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotte dall'art. 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Con il Decreto dell'8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"* pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

VISTI:

I commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

L'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

L'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;

L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n.58/2019, come modificato dall'art.1, comma 853, della Legge n.160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale.

Il decreto interministeriale, attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

CONSIDERATO CHE:

- il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- la sezione autonomie della Corte dei Conti con deliberazione N.25/SEZAUT/2017/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna con la deliberazione n. 70/2017/PAR, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
 - *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
 - *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;**i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini.*

VISTI:

Il DECRETO 17 marzo 2020 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. (20A02317)“ pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020;

Il nuovo CCNL delle funzioni locali 2016/2018, firmato il 21/05/2018 che, tra le altre cose, ha rivisto il sistema di classificazione del personale dipendente, eliminando la categoria di accesso dei funzionari B3 e D3;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017 il concetto di dotazione organica si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del PTFP, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione di *budget* assunzionali;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente e tenuto conto che tale programmazione potrà essere rivista in funzione di eventuali nuove disposizioni, limitazioni e/o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo;

RICORDATO ancora che l'art. 9, comma 1- quinquies, del D.L. n. 113 del 24.06.2016, convertito con modifiche in legge n. 160 del 07.08.2016, stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto; impone altresì il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo;

VISTO infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

VISTI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2024/2026, ed il piano occupazionale anno 2024, che non prevedono assunzioni a tempo indeterminato;

2. Di approvare il prospetto allegato al presente atto, nel quale è indicato il valore finanziario della capacità assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

3. di dare atto che:

La spesa di personale, al netto dell'Irap, dell'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) è pari a Euro 344.457,63;

La media delle entrate correnti (primi tre titoli della parte entrata del bilancio) per il triennio 2022/2024, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, è pari a Euro 791.365,52;

Il tetto massimo della spesa di personale per il 2022, applicando alla suddetta media delle entrate correnti la percentuale del 29,50%, prescritta dall'art. 33 del DL 34/2019, è pari a Euro 233.452,82;

La spesa di personale accertata dall'Ente per il 2022 pari a 344.457,63, risulta superiore al tetto massimo di € 233.452,82 , per cui l'Ente non registra per l'anno 2024 capacità assunzionale;

L'Ente risulta, pertanto, non virtuoso e deve adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto spesa personale/entrate correnti fino a conseguire nel 2025 il valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%;

Il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale anno 2024 non prevedono,

pertanto, assunzioni a tempo indeterminato;

4. di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n.33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale e di invio al SICO 20

5. di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione perché renda il prescritto parere, alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to (Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Mariagrazia Crapella)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
IL SINDACO
f.to Cav. Uff. Pasqualino De Rose

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Cav. Uff. Pasqualino DE ROSE (SINDACO)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Valeria Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Mariagrazia Crapella)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Attilia, 12/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Mariagrazia Crapella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 04/04/2024 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Attilia, 12/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella